

DECRETO 5 agosto 2024.

Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, commi 1126 e 1127, che disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, la predisposizione di un «Piano d'azione per la sostenibilità

ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche;

Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 2 recante la disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'emanazione di criteri ambientali minimi per le diverse categorie di prodotti e servizi con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

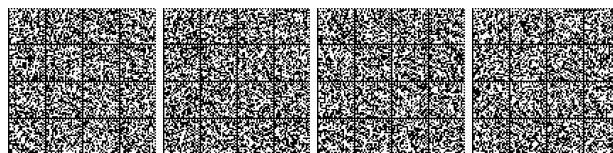
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto, in particolare l'art. 57, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, n. 256, recante «Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2022;

Considerato che è emersa la necessità di modificare il valore % riferito ai prodotti isolanti in vetro cellulare di cui al criterio «2.5.7 Isolanti termici ed acustici» dell'allegato tecnico n. 1 al decreto ministeriale n. 256 del 23 giugno 2022;

Ritenuto, quindi, opportuno apportare la suddetta modificazione al criterio «2.5.7 Isolanti termici ed acustici» dell'allegato tecnico n. 1 al decreto ministeriale n. 256 del 23 giugno 2022, relativamente agli isolanti in vetro cellulare;



Decreta:

Art. 1.

*Modificazioni al decreto del Ministro
della transizione ecologica 23 giugno 2022, n. 256*

1. Al decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, n. 256, allegato 1, paragrafo «2.5.7 Isolanti termici ed acustici», tabella annessa al punto *i*), relativo al contenuto di materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti, al parametro «Contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato ovvero sottoprodotti», relativo alla voce «vetro cellulare», è apportata la seguente modificazione:

- il valore «60%» è sostituito dal seguente: «50%».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

24A04325

DECRETO 8 agosto 2024.

Sostituzione dell'allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - Materie prime *double counting*.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ed in particolare l'allegato IX che riporta l'elenco delle materie prime *double counting*;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» ed in particolare l'allegato VIII che recepisce nell'ordinamento italiano i contenuti del citato allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001;

Visto l'art. 50, recante «Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria» del predetto decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che, al comma 1, dispone che «l'allegato VIII, che costituisce parte integrante del presente decreto, è modificato per il recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 con decreto del Ministro della transizione

ecologica e che i restanti allegati sono aggiornati con le modalità ordinarie di cui all'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che istituisce il Ministero della transizione ecologica con compiti in materia di energia, comprese le «agro-energie»»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» e, in particolare, l'art. 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2022 recante «Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018»;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2022 recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 16 marzo 2023, n. 107, successivamente modificato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 ottobre 2023, n. 343, che, in attuazione dell'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e dell'art. 6-*bis* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha aggiornato le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti»;

Vista la direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione del 14 marzo 2024 che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas, prevedendo che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 14 settembre 2025 e che gli stessi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni;

Considerato che la direttiva delegata (UE) 2024/1405 modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001, introducendo, nella parte A, le materie prime riportate alle lettere *r*), *s*), *t*), *u*) e *v*) e nella parte B le materie prime riportate alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*);

